



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Direttore Generale

N. 253 / 2026 del 30/09/2026

**OGGETTO: RICORSO EX ART. 281 UNDECIES C.P.C. NOTIFICATO
IN DATA 17.07.2026 - CONFERIMENTO INCARICO
LEGALE.**

**Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio
del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026)

Su conforme proposta del Responsabile della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 1-2269/2026/XII del 25.02.2026, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Dott. Franco Ripa;
- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi – conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", approvato dall'allora Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione dell'allora Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;
- rilevato che con nota prot. n. 15846 dell'08.05.2020 pervenuta da F.A. e C. P., genitori della minore F. L., veniva formulata la richiesta di risarcimento dei danni subiti in occasione della nascita della loro figlia il 20.04.2010 presso l'Ospedale S. Croce;
- considerato che l'Azienda ha provveduto a trasmettere la richiesta alla Società SHAM, poi diventata Relyens Mutual Insurance di Torino, con nota prot. n. 16481 del 13.05.2020;



-richiamata la delibera n. 275 del 29.10.2024, con la quale, a seguito del ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.* e art. 8 L.24/2017, notificato a questa Azienda in data 26.09.2024 (nostra nota prot. 34754), dei genitori F.A. e C. P., e della sorella F. A., venivano incaricati l'avv. Massimo FOSSATI del Foro di Torino con studio in Torino – Corso Galileo Ferraris, 71 e quale consulente tecnico di parte il medico legale dr. Filippo MAURI;

- preso atto che, terminato l'*iter* istruttorio, il CTU nominato nella vertenza dinanzi al Tribunale di Cuneo avente RG. 1985/2024, depositava relazione di consulenza tecnica d'ufficio in data 09.01.2026 (prot. 3341 del 26.01.2026);

- visto il ricorso *ex art. 281 undecies c.p.c.* e il pedissequo decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti, notificati in data 17.07.2026 (prot. 26134) con il quale i signori F.A. e C. P., in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di F.L. e della sorella F. A., con il quale chiedevano al Tribunale di Cuneo, in via preliminare formulare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 *bis c.p.c.* così come introdotto dal D.L. 69/2013, e nel merito acclarare una responsabilità dell'Azienda in ordine ai danni alla salute nei confronti della minore F.L. e per conseguenza il riconoscimento dei presunti danni subiti, patrimoniali e non, da quest'ultima, dai genitori F.A e C.P. e dalla sorella F.A.;

- considerato che l'Azienda ha provveduto con nota prot. 26313 del 20.07.2026 a trasmettere alla Relyens Mutual Insurance il ricorso sopra menzionato e il pedissequo decreto d'udienza di comparizione delle parti;

- considerato che in data 03.08.2026 è stata inviata a tutti i sanitari coinvolti la comunicazione prevista dall'art. 13, comma 1 della legge 08.03.2017, n. 24, e s.m.i., che impone alle Strutture sanitarie e sociosanitarie e alle relative imprese di assicurazione l'obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato (tutte agli atti della S.C. Servizio Legale);

- vista la comunicazione prot. n. 32729 del 17.09.2026 con la quale la Relyens Mutual Insurance ha indicato quale difensore dell'Azienda, l'avv. Federico Fossati;

- Ritenuto necessario provvedere al conferimento dell'incarico al legale sopraindicato per la rappresentanza e difesa dell'Azienda Ospedaliera nel ricorso *ex art. 281 undecies c.p.c.* sopra citato;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa trattandosi del legale indicato dalla Relyens Mutual Insurance;

- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;



DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- 2) di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Cuneo a seguito di notifica del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., e del decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti, dai signori F.A. e C.P., in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di F.L. e della sorella F.A., e di conferire incarico per la difesa e rappresentanza dell'Azienda in ogni fase e grado, compresa quella di appello, esecuzione ed opposizione, all'avv. Federico FOSSATI del Foro di Torino con studio in Torino – Corso Galileo Ferraris, 71 con conferimento di tutte le facoltà di legge, ivi inclusa quella di nominare procuratori, farsi sostituire, eleggere domicilio, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere e conciliare, incassare somme e sottoscrivere quietanze, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia;
- 3) di precisare che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico del Bilancio dell'Azienda Ospedaliera, trattandosi del legale indicato dalla Relyens Mutual Insurance alla quale pertanto faranno carico le spese di giudizio.

**Il Direttore Generale
Ripa dott. Franco**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero: 1865 Anno: 2026

Sottoscritta digitalmente dal Responsabile della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale avv. Martina Peano in data 24/09/2026

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario Lauria dott. Giuseppe	Direttore amministrativo Giarola dott. Gabriele
☒ FAVOREVOLE	☒ FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 30 settembre 2026	in data 28 settembre 2026
sulla proposta di delibera n. 1865 del 24/09/2026	sulla proposta di delibera n. 1865 del 24/09/2026

Allegato - Firmatario -